

**IVA****L'Agenzia analizza la disciplina fiscale di contributi ricevuti nell'ambito di un progetto europeo**

di Sergio Pellegrino



Con la [risposta 188 di ieri](#), l'Agenzia delle Entrate ha analizzato un'interessante (e complessa) casistica, sottoposta al suo esame attraverso un'istanza di interpello, concernente il trattamento da riservare ai fini Iva e delle imposte dirette a contributi ricevuti da un consorzio.

Questi è risultato assegnatario di un progetto europeo finalizzato all'acquisto, installazione e gestione di un supercalcolatore da ospitare in Italia, finanziato attraverso contributi in parte statali e in parte europei.

Il progetto si inserisce nell'ambito di un programma europeo, che prevede l'attuazione tramite partenariati pubblico-privati: a tal fine si è costituita una **Joint Undertaking** (o *Impresa comune*), che è il soggetto legittimato all'acquisto del supercalcolatore e che ne manterrà la proprietà per i primi cinque anni.

La selezione bandita dalla **Joint Undertaking** per ospitare il supercalcolatore è stata, appunto, vinta da parte del **consorzio**, con il supporto dell'Istituto Y e della Regione, soggetti con i quali è stato siglato un **protocollo d'intesa**.

Nell'analizzare il trattamento da riservare ai fini Iva ai contributi percepiti dal consorzio, l'Agenzia evidenzia innanzitutto come un contributo assuma rilevanza se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere: vi deve essere quindi un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispondenti.

Nel caso in esame, l'acquisto del supercomputer da parte della **Joint Undertaking** sarà finanziato per 61 milioni di euro dallo **Stato italiano** e dall'**Istituto Y**, che trasferirà la provvista al consorzio.

Conseguentemente, i **finanziamenti erogati dall'Istituto Y al consorzio** si devono considerare delle **mere movimentazioni di denaro, escluse pertanto dal campo di applicazione** dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi di quanto prevede la **lettera a) del terzo comma dell'articolo 2 del D.P.R. 633/1972**, che stabilisce che non sono considerate cessioni di beni *"le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro"*.

Altri **finanziamenti** sono percepiti dal consorzio per **approntare l'area che ospiterà il supercomputer** e per la sua **successiva gestione e funzionamento**.

L'**Istituto Y** corrisponderà a tal fine al consorzio circa 59 milioni e in questo caso si deve ritenere che rappresentino il **corrispettivo delle prestazioni** che il consorzio renderà allo stesso istituto, al ministero e agli altri enti coinvolti nel progetto: gli importi in questione dovranno quindi essere **assoggettati ad Iva**, con **l'aliquota ordinaria del 22%**, sulla base della previsione contenuta nell'[articolo 3 del D.P.R. 633/1972](#).

Anche i **contributi erogati dalla Joint Undertaking** a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal consorzio per l'**approntamento, la gestione e il funzionamento del supercomputer**, rientrano nell'ambito di una **prestazione a carattere sinallagmatico** e quindi nell'ambito dell'**applicazione dell'imposta sul valore aggiunto**: in questo caso, però, dovranno essere fatturati in **regime di non imponibilità**, rientrando nella fattispecie di cui alla [lettera c, comma 1, dell'articolo 72 del decreto Iva](#), potendosi considerare la controparte **organismo istituito dall'Unione Europea**.

Sul versante della **detrazione dell'Iva sugli acquisti di beni e servizi** effettuati dal consorzio, a nulla rileva la circostanza della percezione di contributi.

Il diritto alla detrazione segue, infatti, le **regole generali**, e quindi il consorzio potrà detrarre l'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi nella misura in cui questi **riguardino l'effettuazione di operazioni imponibili o assimilate** a quest'ultime ai fini della detrazione.

L'Agenzia nella risposta passa poi ad analizzare le implicazioni che riguardano il comparto delle **imposte dirette**.

Per quanto riguarda il **contributo erogato dall'Istituto Y al consorzio**, e poi da questo versato alla **Joint Undertaking** per l'**acquisto del supercomputer**, rappresenta una **mera movimentazione finanziaria** anche ai fini delle imposte dirette e **non assume quindi alcuna rilevanza dal punto di vista impositivo**.

Le **somme erogate dall'Istituto Y** per l'**approntamento dell'area** destinata ad accogliere il supercomputer, invece, si devono considerare come **contributi in conto impianti** e dunque rilevano in diminuzione del **costo fiscalmente riconosciuto** del cespite cui afferiscono.

Diverso il discorso per quanto concerne le **somme erogate al consorzio dalla Joint Undertaking**, che non si riferiscono unicamente ad investimenti, ma tengono conto **anche del personale**

**impiegato e del funzionamento del supercomputer:** devono quindi essere considerate un **contributo in conto esercizio** e come tale assumono rilevanza, sulla base del disposto dell'[articolo 85, comma 1, lettera g\) del Tuir](#) nell'**esercizio di competenza** (ovvero, per le micro imprese, quando sorge il diritto a percepirla sulla base di quanto stabilisce l'[articolo 109 del Tuir](#)).

Anche i **contributi erogati per la gestione e manutenzione del supercalcolatore** da parte dell'**Istituto Y** e della **Joint Undertaking** devono essere considerati dal consorzio quali **contributi in conto esercizio**, trattandosi di **somme rimborsate a fronte dei costi sostenuti**.